

Giunta Regionale della Campania



Proposta di modifica dello Statuto della Fondazione Donnaregina ex art. 16 dello Statuto

L'art. 16 dello Statuto della Fondazione Donnaregina dispone: *Le norme contenute in questo Statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta Regionale della Campania. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta. La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate. La proposta di modifica è approvata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.*

Di seguito si rappresenta la proposta di modifica statutaria.

a) Al fine di aprire la Fondazione all'apporto qualificato di soggetti pubblici e/o privati con riferimento sia alle linee di finanziamento che, eventualmente, di programmazione culturale, appare necessario inserire e dettagliare nel corpo dello Statuto la possibilità di istituzionalizzare le figure dei *Fondatori Aggiunti o Sostenitori*. In argomento, ogni decisione deve essere rimessa al CdA, salvo che per l'ingresso dei primi Fondatori Aggiunti, atteso che, ad oggi, la figura di Fondatore Unico, così come soggetto unico al quale, ai sensi dello Statuto, compete la nomina dell'organo amministrativo, è riferita alla Regione Campania.

Si potrebbe, pertanto, inserire un nuovo articolo (3 bis) denominato *Fondatore, Fondatori Aggiunti, Sostenitori*, avente la seguente dizione:

1. La Regione Campania è il Primo Fondatore Istituzionale della Fondazione. Possono concorrere a sostenere la Fondazione altri Enti pubblici o privati che sono convenzionalmente indicati in questo Statuto come Fondatori Aggiunti.

2. Potrà inoltre concorrere allo sviluppo della Fondazione qualunque altra persona fisica o giuridica che assumerà la denominazione di Sostenitore. Tali soggetti dovranno intervenire, per almeno tre annualità, con contributi economici destinati al sostegno della gestione della Fondazione.

3. Per assumere lo Status di Fondatore Aggiunto e/o di Sostenitore gli Enti dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione con domanda che, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

a) l'ammontare dell'apporto che si intende destinare al patrimonio, con la precisazione delle modalità della sua concretizzazione; b) l'obbligazione ad effettuare l'apporto nei termini precisati nella domanda; c) l'obbligo di dichiarare con atto scritto di voler concorrere al patrimonio della Fondazione nella misura indicata. Qualora il CdA ritenga che gli apporti proposti siano determinanti nel definire risorse ed iniziative della Fondazione, esso potrà apportare modifiche alla composizione del medesimo CdA.

4. L'accettazione della richiesta è rimessa al giudizio del CdA, salvo con riferimento all'ingresso dei primi Fondatori Aggiunti, per i quali ogni determinazione è rimessa al Presidente della Giunta Regionale, che individuerà con il medesimo atto anche le necessarie modifiche alla composizione del CdA.

5. Il contributo annuale dei Sostenitori non può essere inferiore a quanto di anno in anno stabilito dal Consiglio di Amministrazione e l'impegno al versamento dovrà essere formalizzato a mezzo di atto di impegno con firma autenticata.

6. Il riconoscimento dello status di Sostenitore è effettuato dal CdA della Fondazione entro 90 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta di acquisizione di tale Status e sia stata perfezionata, nelle forme di legge, l'elargizione e/o l'impegno a favore della Fondazione.

7. Lo status di Fondatore Aggiunto si perde nel caso nel quale non si sia provveduto ad effettuare l'apporto promesso nei modi stabiliti dal CdA.

8. Lo status di Sostenitore si perde alla scadenza del triennio e/o nel caso in cui non si sia provveduto al versamento delle somme promesse entro i termini e con le modalità definite dal CdA.

9. I Fondatori Aggiunti ed i Sostenitori non possono in alcun modo ripetere i contributi versati, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

L'indicata modifica comporta la necessità di adeguare anche l'art. 4, commi 3, 4 e 5, dello Statuto (Patrimonio e Fondi per la Gestione) con la espressa inclusione dei fondi vincolati derivanti dalle attribuzioni dei Fondatori Aggiunti e dei Sostenitori ed eliminando la generica previsione di cui all'art. 4, comma 3, per la quale: *“La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali, con le assegnazioni annuali della Regione Campania, con le elargizioni e le erogazioni da chiunque effettuate, non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma finalizzate al conseguimento dei programmi annuali. In tali erogazioni rientrano le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per singole iniziative e attività”*.

b) Al fine di privilegiare le competenze professionali rispetto alla dimensione meramente politica delle cariche istituzionali all'interno del CdA sembra opportuno apportare le seguenti modifiche.

1. Per quanto concerne la funzione di **Presidente della Fondazione** (art. 6) appare necessario prevedere che la nomina sia disposta dal Presidente della Regione Campania tra *soggetti di comprovata esperienza manageriale*, eliminando il riferimento alla individuazione *tra i componenti della Giunta* nonché la previsione per la quale il soggetto nominato può conservare tale carica per i cinque anni del mandato, anche se cessa dalla funzione di componente della Giunta Regionale.

Il nuovo articolo 6 sarebbe così formulato: *Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri nominati dal Presidente della Regione Campania ed è così composto: - a) il Presidente della Fondazione, scelto tra soggetti di comprovata esperienza giuridica economica e manageriale; b) un esperto d'arte contemporanea di rinomanza internazionale e di conclamato prestigio; c) un rappresentante del mondo accademico esperto in comunicazione, valutazione e marketing strategico nel settore della promozione culturale.*

In caso di ingresso di Fondatori Aggiunti, il CdA si compone di sette membri, dei quali, quattro, compreso il Presidente del CdA, nominati dal Presidente della Regione Campania, e tre membri nominati dai Fondatori Aggiunti, tra persone che abbiano le medesime qualificazioni indicate nel precedente comma.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. (omissis).

2. Per quanto concerne il **Comitato Tecnico Scientifico** (art. 11) appare opportuno: a) modificare la denominazione in **Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura**; b) prevedere che sia il Presidente della Giunta Regionale a nominare un componente, garantendo meglio l'autonomia del Comitato dal CdA, che resta competente a nominare gli altri due componenti.

Per quanto concerne la struttura Consultiva essa dovrebbe essere composta di 5 membri nominati tra critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea di interesse regionale, operatori di settore. Per quanto concerne i direttori di musei e gli operatori di settore appare opportuna una turnazione annuale.

Il nuovo articolo 11 sarebbe così formulato: *Il Comitato è composto di 5 membri. Tre sono nominati dal Presidente della Regione Campania fra critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea. Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che individua un componente fra i Direttori di Musei dichiarati di interesse regionale ed un componente tra i titolari di gallerie private presenti nel territorio regionale. I componenti del Comitato di nomina presidenziale restano in carica 4 anni.*

Il Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura assolve la precipua funzione di coordinare le politiche di settore in un'ottica di partecipazione condivisa.

3. Per quanto concerne il Direttore Generale (art. 13) in ossequio agli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché al principio della temporaneità degli incarichi *pubblici*, appare doveroso limitare la durata dell'incarico ad anni 5. Ragioni di opportunità militano, inoltre, affinché il potere di nomina sia attribuito al Presidente della Giunta Regionale della Campania a seguito di previo concorso internazionale preordinato ad individuare una rosa di soggetti esperti in materie di arte contemporanea e di management.

Il nuovo articolo 13 sarebbe così formulato: *Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale a seguito di previo concorso internazionale preordinato ad individuare una rosa di soggetti esperti in materie di arte contemporanea e management. Il Direttore generale dura in carica 5 anni e può essere confermato per una sola volta.*

Le modifiche individuate *sub 2* rendono necessario eliminare la previsione di cui all'art. 7 comma 4, che assegna al CdA il potere di nomina dei componenti del Comitato Consultivo.

Le modifiche individuate *sub 3* rendono necessario eliminare la previsione di cui all'art. 7 comma 4, che assegna al CdA il potere di nomina del Direttore Generale.

c) rendere stabile proficuo e duraturo il rapporto tra la Fondazione ed il territorio, attraverso una interazione costante tra l'organismo fondativo e gli operatori del settore cultura in Campania.

Tale funzione è in parte assolta attraverso la previsione *sub b) n. 2*.

Appare, inoltre, opportuno arricchire la disposizione di cui all'art. 3, comma 2 - lett. a), provvedendo ad istituzionalizzare la *convenzione* quale strumento di operatività tra la Fondazione e gli altri soggetti che operano nel Settore (Accademia delle Belle Arti, Soprintendenza, Fondazioni di Alta Cultura, Musei di interesse regionale, Galleristi - non solo stranieri ma campani).

Si potrebbe in tale ottica prevedere tra le funzioni del Direttore Generale (art. 13, comma 3): *l'obbligo di prevedere nell'ambito della funzione di programmazione, forme di collaborazione istituzionale con gli operatori di settore pubblici e privati attraverso la stipula di apposite convenzioni annuali. Il Direttore Generale, sentito il Comitato Consultivo, propone al Consiglio di Amministrazione la previsione di forme di partenariato stabile tra la Fondazione e collezionisti, galleristi ed espositori pubblici e privati ai quali aprire, tramite spazi dedicati, la struttura museale per l'esposizione interinale di opere d'arte contemporanea e mostre tematiche.*

d) Mettere in rete il Museo Madre quale eventuale capofila di un Polo Museale dell'Arte Contemporanea.

Tale azione non comporta necessariamente una modifica statutaria. Ragioni di opportunità militano perché sia modificato il punto 3.2, lett. a), dell'art. 3 ove si prevede che: *“Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: istituisce, promuove e gestisce musei, nonché centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche”*.

Si formula la seguente proposta: *Per il conseguimento dello scopo la Fondazione: promuove e partecipa alla costituzione di musei, sistemi museali aggregati, poli museali integrati, centri d'arte e cultura nel territorio della Regione Campania (omissis).*

e) Disposizioni sulla razionalizzazione della spesa - Governance -

Al fine di rispettare le leggi vigenti in materia, in ossequio a quanto sicuramente è stato già di fatto operato sino ad oggi, appare necessario precisare nell'art. 6, comma 2, che il compenso sia ricondotto alle disposizioni regionali vigenti in materia in tema di enti e società partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania. Stessa indicazione vale per il Comitato Scientifico art. 11, ultimo comma e per il Direttore Generale. Pertanto occorre conseguentemente inserire nell'art. 13 la seguente disposizione: *“ I compensi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, nonché, ove previsti, ai componenti del Comitato Consultivo per l'Arte e la Cultura, non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per le società e gli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania”*.

f) Disposizioni finali

L'attuale art. 16 dello Statuto assegna alla Giunta Regionale il potere di formulare modifiche alle disposizioni statutarie. L'indicata richiesta deve essere *esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova proposta. La richiesta deve essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate. La proposta di modifica è approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.*

Pur essendo già doveroso per i componenti il Consiglio di Amministrazione esprimersi in merito alle modifiche proposte in termini estremamente rapidi, appare, comunque, precisare in modo inequivocabile tali termini e, pertanto, modificare la citata previsione disponendo che: *La proposta di modifica si intende automaticamente approvata se il Consiglio di Amministrazione non si esprime entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della medesima rappresentando al Presidente della Giunta Regionale motivate ragioni ostative.*